

Calcolo di pensione in gestione INPS dei lavoratori autonomi, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla contribuzione da considerare.

Con la sentenza n.173/2018 la Corte Costituzionale dichiara illegittime le norme che non consentono, una volta raggiunto il requisito previsto per il diritto a pensione, l'esclusione della contribuzione successiva meno favorevole nel calcolo dell'importo di pensione.

La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza del 13/07/2017, ha sottoposto alla Corte Costituzionale un problema piuttosto interessante, vale a dire la mancata previsione legislativa, che **consenta al lavoratore autonomo**, iscritto alle Gestioni Speciali INPS, (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti) **successivamente al momento in cui egli abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva di escludere dal calcolo, a ogni effetto, i periodi successivi e la relativa contribuzione meno favorevole ai fini del calcolo dell'importo spettante**. La Corte Costituzionale con la [sentenza n. 173/2018](#), ha condiviso le tesi della Corte d'Appello triestina dichiarando costituzionalmente illegittimi l'art. 5,c.1 della legge 233/1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e l'articolo 1, c. 18 della legge 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e ha sancito che, **qualora l'assicurato decida di continuare la propria attività lavorativa pur avendo già conseguito il requisito di anzianità contributiva previsto per l'accesso alla pensione, potrà godere dell'importo pensionistico più alto in quanto, ai fini della determinazione delle quote di trattamento pensionistico, dovrà essere esclusa dal computo la contribuzione successiva ove compori un trattamento pensionistico meno favorevole**. In sostanza i giudici della Consulta hanno confermato l'applicazione, anche nei confronti di questa categoria di lavoratori, del **principio di esclusione** della contribuzione e della relativa retribuzione pensionabile, sancito dalla stessa Corte costituzionale in riferimento ai lavoratori subordinati (sentenza n. 307/1989). Hanno infatti rammentato come il principio di esclusione dei contributi meno favorevoli sia chiamato ad assolvere la **funzione di costituire un limite intrinseco alla discrezionalità del**

In questo numero:

Corte Costituzionale: Anche nel calcolo della pensione dei lavoratori autonomi INPS si applica il principio di "esclusione" delle contribuzioni,

Coordinamento Previdenza INCA Lombardia - parte1-: Diritto a NASpl e dimissioni per giusta causa,

Corte di Cassazione: Riposi giornalieri del padre per maternità in contemporanea con la madre,

INCA: Prescrizione della contribuzione dei Pubblici dipendenti esito incontro INPS-Patronati,

Immigrazione.

La sentenza n.173/2018 interviene accogliendo le tesi contenute in un ordinanza della Corte d'Appello di Trieste in ordine alla possibilità di applicare il meccanismo della neutralizzazione anche ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

legislatore nella scelta, ad esso riservata, del **criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile**. Tale esigenza si configura anche in riferimento al reddito pensionabile, e dunque anche nei confronti del regime previdenziale dei lavoratori autonomi. Di conseguenza, anche per il regime pensionistico dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS, risulta **irragionevole che il versamento di contributi obbligatori connessi all'attività lavorativa**, dopo il conseguimento del requisito per accedere alla pensione, **anziché assolvere alla funzione fisiologica e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre l'entità della prestazione**. La Consulta, dunque, non condivide le argomentazioni addotte dall'INPS, secondo cui il lavoratore autonomo avrebbe potuto accedere al trattamento pensionistico al maturarsi del requisito, per poi continuare l'attività **versando contribuzione utile a conseguire il supplemento della pensione**. Le motivazioni dell'INPS, che fanno leva sulla diversità tra la disciplina previdenziale dei lavoratori subordinati e quello degli autonomi, non risultano infatti idonee **a motivare in termini di ragionevolezza l'esclusione dei contributi "dannosi" al solo regime previdenziale del lavoro subordinato**. Ad avviso della Corte, una volta adempiuti i propri obblighi contributivi e conseguiti i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in ottemperanza alle previsioni normative del sistema di appartenenza, anche nei confronti del lavoratore autonomo **la prosecuzione dell'attività lavorativa e della correlata contribuzione dopo la maturazione dei predetti requisiti non può comportare una riduzione del trattamento "virtualmente" conseguito in tale momento**. Da qui la conclusione circa **l'illegittimità delle due leggi** nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, **non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva** ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole. Questo importante pronunciamento **avrà una sicura incidenza nel nostro lavoro di controllo delle pensioni liquidate dalle gestioni autonome INPS**. Ritourneremo sull'argomento non appena verranno emanate le circolari INPS e INCA di commento alla sentenza. Nel frattempo vi consigliamo di tenere questi casi in evidenza.

INCA Lombardia Coordinamento Previdenza: Focus su NASpl e Assegno Sociale -parte 1-

Presenteremo a partire da questo numero di NI la sintesi dei **contenuti trattati in occasione del Coordinamento Previdenza** svoltosi a Milano nella giornata di lunedì 18/09 u.s., cui hanno partecipato i direttori e alcuni operatori delle strutture INCA Lombardia. Questa assise **ha lo scopo di approfondire tecnicamente le norme vigenti in materia di previdenza e assistenza e fornire indicazioni di supporto ai territori per il contenzioso amministrativo e giudiziario**. Nell'occasione il focus ha riguardato alcuni aspetti dell'**Indennità NASpl e dell'Assegno Sociale**. La relazione tecnica è stata illustrata dal consulente legale di INCA Lombardia, avv. Roberta Palotti. Tutti i contenuti **sono stati pubblicati nella sezione Seminari del [portale di formazione e informazione Wiklpercorsi](#)**, cui possono accedere tutti gli operatori INCA e i soggetti che hanno un rapporto di dipendenza o collaborazione con la CGIL.

1-Indennità NASpl: Dimissioni per giusta causa a seguito di mancato pagamento retribuzioni. Il tema, pur circoscritto per quanto attiene il numero di casi, è complesso per via della posizione dell'INPS in forza della quale, in presenza di dimissioni per giusta causa cagionate dal **mancato pagamento delle retribuzioni, si respinge la domanda di Naspi in assenza di prove circa la volontà del lavoratore di "difendersi in giudizio"** nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. Come conseguenza, il lavoratore che abbia dato le dimissioni per giusta causa senza farle precedere dalla messa in mora del datore di lavoro, si vede negare dall'INPS l'indennità NASpl. Il parere di INCA Lombardia, condiviso da Sergio Fassina, coordinatore degli uffici UVL-CGIL della Lombardia, è basato su quanto previsto **dall'art. 2119 codice civile, e cioè che ciascun contraente può recedere dal contratto di lavoro se si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e il mancato pagamento delle retribuzioni è un motivo valido per invocare le dimissioni giusta causa**. I **vari CCNL** indicano poi espressamente **sia il termine ultimo di pagamento, sia il c.d. "periodo di tolleranza"** superato il quale è possibile l'esercizio sopra indicato. Su detta fattispecie si è pronunciata la **Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1713/2017** rilevando che dal superamento del termine previsto dal CCNL deve "presumersi l'intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venir meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa". [segue pg.3](#)

Tutti questi elementi inducono a considerare **la posizione INPS non conforme alle norme ed invitano a contestare i provvedimenti di diniego con ricorso amministrativo seguito, se necessario da quello giudiziario**. Attenzione però, occorre procedere diversamente **nel caso in cui il lavoratore venutosi a trovare nella condizione descritta, non abbia ancora avanzato le dimissioni giusta causa**.

In questi casi, per rendere meno difficoltoso l'accesso alla NASpi, si consiglia di **far precedere le dimissioni dalla messa in mora del datore di lavoro**. **Così facendo si scongiureranno le lungaggini connesse al contenzioso**, il cui esito, pur essendo prevedibilmente positivo, richiederà al lavoratore uno sforzo significativo in termini economici e di tempi d'attesa.

Corte di Cassazione: Riposi giornalieri del padre per maternità in contemporanea con la madre

Con sentenza n. **22177 del 12/09/ 2018**, la Corte di Cassazione ha affermato che dalla lettura dell'art. 40 del D.L.vo n. 151/2001 **non si evince alcuna alternatività tra moglie e marito ai fini della fruizione dei riposi giornalieri e trattamento economico per maternità**. L'articolo prevede la **possibilità per il padre lavoratore dipendente di usufruire, a determinate condizioni, dei permessi giornalieri dei quali le madri possono beneficiare durante il primo anno di vita del bambino**. Tale articolo, più precisamente, riconosce espressamente al padre il godimento di tali periodi di riposo, tra le altre ipotesi, **"in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga"** e **"nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente"**.

Per la **Corte di cassazione**, come affermato nella [sentenza](#) n. 22177, tale diversa formulazione non può che voler significare che, a differenza di quanto avviene nella prima delle due ipotesi sopra prospettate, **nella seconda il padre può fruire dei permessi anche nel periodo in cui la madre stia fruendo dell'indennità di maternità**.

I giudici hanno affrontato la questione in maniera approfondita, analizzando le ragioni alla base di tale distinzione. Sostanzialmente, l'assenza di alternatività laddove la madre sia una lavoratrice autonoma trova giustificazione nella **diversa condizione lavorativa** in cui si trovano tali categorie di lavoratrici e nello scopo primario perseguito dai riposi giornalieri, che è quello di garantire **assistenza e protezione alla prole**. Per la Corte non **si rinviene invece alcuna plausibile ragione a fondamento della pretesa avanzata dall'Inps**, e alla base del caso deciso, **di costringere il godimento del diritto in un'alternatività che la legge non richiede** e che "appare incoerente rispetto alle differenze esistenti tra le due diverse categorie di madri lavoratrici" e "penalizza gli interessi sostanziali protetti dalla normativa". In sintesi il **padre lavoratore dipendente potrà fruire dei permessi giornalieri (ex allattamento) nel caso in cui la madre, lavoratrice**

autonoma, fruisca dell'indennità di maternità.

Prescrizione della contribuzione: Pubblici dipendenti esito incontro INPS-Patronati

Ritorniamo su un "tema caldo" di NI, (vedi n. 211 e 215) **la prescrizione della contribuzione della Gestione Pubblici Dipendenti (GdP)**. Il 05 Settembre u.s. si è svolto a Roma, presso la D.C. INPS, un incontro tecnico i cui esiti sono stati illustrati dall'INCA Nazionale con la circ. 311/18. Di seguito i punti di maggior interesse riportati nella circolare.

Applicazione della prescrizione: INPS comunica che ai dipendenti pubblici verrà applicata **una particolare forma di "automaticità delle prestazioni"**, per cui la contribuzione omessa, verrà riconosciuta e accreditata fermo restando che poi sarà compito dell'Istituto andare a recuperare i contributi anche in maniera coattiva nei confronti del datore di lavoro. Questa forma **si estende a tutte le Casse della GdP tranne che agli iscritti alla CPI**. Attenzione: il procedimento di recupero, si **attiverà solo se il lavoratore segnalerà con dovizia di documentazione l'omissione contributiva** attraverso la RVPA, il cui utilizzo è particolarmente incentivato dall'INPS e non soggiace a vincoli di tempo.

Data di applicazione della prescrizione: La circ. INPS 169/2017 prevede che la prescrizione contributiva si applichi a partire dal 1/1/2019, durante l'incontro **l'INPS si è dichiarato disponibile a spostare il termine di avvio di un ulteriore anno e cioè a far data dal 1/1/2020**, ritenendo però opportuno un pronunciamento normativo del Governo a tale scopo. I patronati Cepa hanno ribadito, come già avvenuto nel 2017, come a tal fine sia sufficiente la pubblicazione di una circolare Inps, d'intesa con il MLPS per prorogare ulteriormente i termini.

Utilizzo della RVPA (Richiesta variazione posizione assicurativa): L'INPS ha ribadito che la RVPA **non equivale ad una denuncia di omissione contributiva**. E' compito esclusivo INPS attivarsi nei confronti dell'Amministrazione per l' interruzione dei termini della prescrizione e recuperare anche coattivamente l'onere della riserva matematica. **Al lavoratore saranno riconosciuti automaticamente i contributi se i periodi di lavoro prestati e le retribuzioni spettanti saranno provati attraverso idonea documentazione**. Per agevolare l'INPS è importante che la RVPA sia corredata della documentazione a disposizione del lavoratore, ciò consentirà, una volta ricevuta la segnalazione, l'istruttoria della pratica e successivamente, in presenza di tutti gli elementi per quantificare il credito, la notifica dell'atto interruttivo all'Ente.

Sistemazione degli estratti: La sistemazione e il popolamento degli estratti contributivi individuali è tutt'ora in corso. L'INPS invierà la comunicazione alle Amministrazioni della disponibilità degli estratti conto, nello stato in cui si trovano, di tutti i dipendenti degli Enti Locali, Segue pg. 4

in modo che possano consultarlo perché, al di là degli effetti che si produrranno con l'applicabilità della circolare 169/2017, è interesse dell'Istituto implementare i conti assicurativi. Il nostro consiglio è di invitare i lavoratori che hanno richiesto la rettifica della propria posizione previdenziale a **consultare periodicamente il proprio estratto conto** per verificare se le modifiche sono state apportate.

Lavoratori iscritti alla CPI (Cassa previdenziale insegnanti Asili e scuole elementari parificate): Il CEPA ha chiesto con forza che per questi lavoratori, al pari degli iscritti alla CPDEL e alla CTPS, vi sia **l'estensione dell'applicazione delle regole previste dall'art. 31 della legge 610/1952**. Ricordiamo che, allo stato attuale, questi lavoratori, nel caso in cui nelle loro posizioni assicurative risultassero dei vuoti contributivi, **dovranno sostenere l'onere pensionistico della quota relativa ai contributi non versati** che verrà calcolata con il sistema della rendita vitalizia. Per limitare i problemi l'INPS ha comunicato che **invierà, nei prossimi mesi di ottobre e novembre, l'estratto conto con notifica al loro indirizzo**, in modo da metterli nelle condizioni, prima del fatidico 31 dicembre 2018, di segnalare i vuoti contributivi che rilevano sul proprio estratto conto. A seguito della segnalazione l'Istituto avvierà un procedimento di istruttoria dell'atto interruttivo ed eventualmente del recupero coattivo della contribuzione.

Indicazioni operative: Sugeriamo di **perseguire con costanza e continuità nel lavoro di segnalazione dei vuoti contributivi attraverso la procedura RVPA con la documentazione probatoria e di rendere edotto il lavoratore che la segnalazione non produce comunque effetti interruttivi dei termini di prescrizione**. Sarà poi opportuno consigliare al lavoratore stesso, di controllare periodicamente il proprio estratto contributivo fino a sistemazione del conto assicurativo. INCA Nazionale invita poi a sviluppare contatti stabili con le Segreterie territoriali della FP/Cgil e della Flc/Cgil per identificare i progetti di necessaria collaborazione visto l'impegno richiesto e di segnalare all'INCA nazionale tutte le problematiche e criticità che si venissero a creare.

Immigrazione

Richiedenti Asilo: notificazioni degli atti

Le nuove disposizioni del Ministero dell'Interno

Con la circolare del 13.08.2018, il Ministero dell'Interno è intervenuto nuovamente in merito alla notificazione degli atti e dei provvedimenti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale Asilo così come

previsto dall'art. 11 comma 3 e seguenti del D.lgs. 25/2018. Nella nota si legge che *"... nelle more di una piena attuazione normativa ed ai fini di uno snellimento delle attuali procedure, gli Uffici Immigrazione procederanno ad inviare l'atto da notificare alla PEC del centro che ospita il migrante, il cui responsabile avrà cura di notificare l'atto all'interessato, ritrasmettendolo all'Ufficio Immigrazione ai fini del successivo caricamento nel sistema Vestanet... le Questure vorranno avviare le iniziative ritenute opportune affinché tale procedura sia operativa dal 10 settembre p.v."*. Inoltre nella circolare si fa presente che tale soluzione è stata adottata in ragione del fatto che il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, al fine di autorizzare i responsabili dei centri ad effettuare in autonomia la notifica, sta procedendo ad un adeguamento degli attuali sistemi informatici che non potrà essere concluso prima della seconda metà di ottobre.

UNAR

Antidiscriminazione, online l'iscrizione al Registro Associazioni

E' on line la procedura per l'iscrizione disciplinata dal nuovo Regolamento approvato dal Capo Dipartimento per le Pari Opportunità Alessandra Ponari il 6 settembre 2018, al Registro delle Associazioni e degli Enti, così come previsto dall'art.6 del D.lgs. 215/2003, che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento. Attraverso questo strumento, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali (UNAR) vuole rafforzare e rendere più capillare e omogenea l'azione di lotta e contrasto ad ogni forma di discriminazione, con un costante e reciproco interscambio con l'associazionismo di settore. Le Associazioni/Enti possono procedere all'iscrizione o al rinnovo esclusivamente in modalità telematica attraverso il [sito dell'UNAR](#).

Richiedenti Asilo - Accoglienza

Accoglienza durante la fase del ricorso

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la [sentenza del 23 agosto 2018, n. 5037](#) ha accolto il ricorso presentato da un richiedente asilo a cui la Prefettura aveva revocato le misure di accoglienza in ragione del respingimento del ricorso presentato contro il diniego della domanda di protezione internazionale. L'interessato aveva poi presentato il reclamo in Corte d'Appello nei termini previsti dalla legge. Il Consiglio di Stato afferma che *"...la proposizione del gravame avverso la decisione negativa sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, senza distinzione tra primo e secondo grado, determina, ope legis, la sospensione del diniego impugnato..."* e che la declinazione applicativa delle disposizioni della normativa in materia fatta propria dalla giurisprudenza di settore *"... porta a considerare come l'effetto di quiescenza debba ritenersi*

Pertanto, è da ritenere illegittimo il provvedimento di revoca dell'accoglienza adottato dalla Prefettura. Infine, il CDS ammette definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio.

Decreto legislativo n. 71/2018

Avviso di rettifica

Nella [Gazzetta ufficiale – Serie Generale n° 215 del 15.09.2018](#) è stato pubblicato il seguente avviso di rettifica relativo al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle **condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2018): "Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 2, seconda colonna, primo rigo, all'articolo 1, comma 3, lettera c), dove e' scritto: «4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettera c)... », leggasi: «4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettera c)....»"

Materiali

PROGETTO FAMI "NO DISCRIMINATION MARCHE" -
"Concorsi pubblici e cittadini stranieri: la redazione di bandi non discriminatori" - vademecum - ,



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)